



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 16/10/2015 ore 18:35
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione – seduta straordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: BOVINI CHRISTIAN FURI PAOLA

Scrutatori:

Atto n° **52**

Seduta del **16/10/2015**

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - VARIAZIONE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 che cita:

“Nel [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni

d) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:

Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni)

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico)

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari)

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.;"

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di

controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che questo Ente, in ragione del numero di abitanti, non è tenuto ad attuare il controllo di cui all'articolo 147-ter. - (Controllo strategico) e all'articolo 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), la disciplina indicata al Capo VI "CONTROLLO STRATEGICO" e al Capo VII "CONTROLLO SULLE PARTECIPATE" verrà applicata qualora questo Ente lo ritenga opportuno al fine di garantire una ancora maggiore regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO inoltre:

- che il Regolamento suddetto è stato approvato con Delibera consiliare numero 3 del 9/1/2013;
- che si rende opportuno per questo Ente, procedere alla variazione di tale strumento in particolare per rafforzare il sistema dei controlli implementandone funzionalità e quantitativo degli stessi;
- che si rende quindi utile procedere al rafforzamento numerico e qualitativo di tale forma di controllo prevedendo in particolare:
 - o un controllo del Revisore, oltre che sugli atti ove ritiene utile intervenire in autonomia, sugli atti gestionali del Segretario Generale;
 - o del Segretario Generale, mediante una percentuale minima di intervento ed un rafforzamento numerico di tali controlli;
 - o di un gruppo di dipendenti, codificando quindi pregresse esperienze e duplicando volutamente tale forma di controllo;
 - o una revisione generale dello strumento, anche a seguito della cessazione dell'OIV e della sostituzione con il Nucleo di valutazione di tale strumento;
- che il testo risulta meritevole di approvazione del nuovo regolamento, che riporta in grassetto le variazioni apportate rispetto al testo precedente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare il nuovo Regolamento sui Controlli Interni del Comune nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce la precedente versione dello stesso e che riporta in grassetto le variazioni apportate;
- di dare atto che questo Ente, in ragione del numero di abitanti, non è tenuto ad attuare il controllo di cui all'articolo 147-ter. - (Controllo strategico) e all'articolo 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), pertanto la disciplina indicata al Capo VI "CONTROLLO STRATEGICO" e al Capo VII "CONTROLLO SULLE PARTECIPATE" verrà applicata qualora questo Ente lo ritenga opportuno al fine di garantire una ancora maggiore regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso ed in particolare:
 1. le disposizioni del capo VIII "CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI" integrano il TITOLO III "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO" del vigente Regolamento di Contabilità nella parte di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60/2010;
 2. le disposizioni del capo V "CONTROLLO DI GESTIONE" sostituiscono il CAPO VII "CONTROLLO DI GESTIONE" del vigente Regolamento di Contabilità nella parte di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60/2010;
- di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 22/10/2015 al 06/11/2015 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 16/10/2015

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO
